

SERVIZIO FISCALE

CIRCOLARE N. 70 – DEL 04.10.2019

OGGETTO: 1) CESSIONE DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE

2) L'AGENZIA DELLE ENTRATE FA CHIAREZZA SULLA DATA DELLE FATTURE DIFFERITE: RISPOSTA 389 DEL 24/09/2019

3) RISPOSTA 197 DEL 18/06/2019: PERDITE SU CREDITI, TRATTAMENTO FISCALE SULLE PERDITE

1) CESSIONE DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE

Una importante novità introdotta in sede di conversione del DL n. 34 del 30 aprile 2019 avvenuta con Legge 28 giugno 2019, n. 58, è stata l'inserimento dell'art. 12-sexies, con il quale è stata riconosciuta la cedibilità a terzi dei crediti IVA chiesti a rimborso con **istanza trimestrale** (modello TR), equiparandoli di fatto ai crediti Iva annuali.

In materia di cessione dei crediti, la norma civilistica contenuta nell'art. 1260 del Codice civile stabilisce che il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il proprio credito anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.

Con riferimento al credito l'IVA, in assenza di una espressa previsione normativa che ne riconoscesse l'ammissibilità, solo con l'emanazione del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 702, è stato fugato qualunque dubbio, visto che l'art. 5, comma 4-ter, ha dichiarato, con norma di carattere interpretativo, la cedibilità dei crediti relativi a tale tributo.

Con circolare 28 ottobre 1988, n. 223 il Ministero delle Finanze, nel definire le modalità e gli adempimenti che devono essere posti in essere sia da parte dei contribuenti che da parte degli Uffici competenti, ha specificato che:

- il soggetto che cede il credito è tenuto a notificare formalmente all'Ufficio IVA competente per territorio l'avvenuta cessione (anche parziale) del credito, secondo quanto previsto dall'art. 69 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, che disciplina, in via generale, le cessioni dei crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione
- la cessione del credito deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata, contenente l'individuazione delle parti, che il cedente deve inviare in copia autentica all'Ufficio competente nei suoi confronti.
- l'ufficio, dopo aver effettuato i controlli, provvede ad eseguire il rimborso del credito nei confronti del cessionario, il quale rimane obbligato in solido con il cedente della restituzione del credito qualora lo stesso risulti non spettante.

Con particolare riferimento alla tipologia di credito cedibile, nella circolare su citata, l'Amministrazione finanziaria, riferendosi al testuale richiamo normativo del comma 4-ter dell'art. 5 del decreto-legge n. 70, il quale recita che è rimborsabile il solo "credito risultante dalla dichiarazione annuale", ha ritenuto cedibile, da parte dei soggetti IVA, il solo credito Iva annuale e non i crediti trimestrali.

Con la successiva circolare n. 6/E del 13 febbraio 2006 l'Agenzia delle entrate ha ribadito questo orientamento, puntualizzando che "solo tali crediti – e non anche quelli infrannuali chiesti a rimborso – sono suscettibili di cessione" (orientamento ulteriormente confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 49/E del 4 aprile 2006).

Ma la dottrina e la giurisprudenza, hanno diversamente ritenuto in più occasioni che il Credito Iva annuale e quello trimestrale, derivando entrambi da operazioni contenute nella dichiarazione annuale Iva, evidenziavano una perfetta simmetria, con la conseguenza di riconoscere i medesimi diritti di cedibilità.

Ovviamente tali posizioni così diametralmente opposte, hanno generato un importante contenzioso a cui il legislatore ha voluto porre fine con l'art. 12-sexies in commento, il quale alla norma generale che prevede la cedibilità del rimborso Iva (articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70), ha aggiunto il seguente periodo: «o del quale è stato chiesto il rimborso in sede di liquidazione trimestrale,».

Tale disposizione, secondo quanto previsto dal comma 2 del medesimo art. 12-sexies, sarà applicabile ai crediti dei quali sia chiesto il rimborso a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Questa decorrenza, con tutta probabilità non chiuderà definitivamente la diatriba, visto che non fa salve le posizioni pendenti, che hanno proprio generato l'intervento del legislatore.

Premesso ciò, in via ordinaria, si segnala che il primo credito Iva trimestrale cedibile, sarà quello richiesto a rimborso con il modello Iva TR presentato il 30 aprile 2020 e riferito al trimestre gennaio – marzo 2020, ferma restando la necessità di osservare le regole previste dall'art. 69 del R.D. 2440/1923 e cioè cessione tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata dal Notaio.

2) L'AGENZIA DELLE ENTRATE FA CHIAREZZA SULLA DATA DELLE FATTURE DIFFERITE: RISPOSTA 389 DEL 24/09/2019

Con la circolare n. 14/E del 2019 sono state fornite una serie di indicazioni anche in tema di emissione e compilazione della fatturazione elettronica.

Fra le questioni affrontate, sono state esaminate le novità introdotte dall'art. 11 del D.L. n. 119 del 2018, con effetti a partire dal 1° luglio 2019, che riguardano essenzialmente:

- a) l'indicazione all'interno del documento della data in cui la cessione dei beni o la prestazione di servizi è effettuata ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura
- b) possibilità di emettere la fattura «entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6» (così il nuovo comma 4, primo periodo).


Con riferimento alla facoltà di cui al punto b) è stata ammessa la possibilità di emettere una fattura "immediata" anche con un differimento di 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione.

Premesso ciò, in caso di esercizio di tale facoltà, la **data** di **effettuazione dell'operazione**, sarà evidentemente diversa da quella di emissione della fattura.

Poiché lo schema di fattura elettronica predisposto dall'Amministrazione Finanziaria prevede un solo campo "Data", inserito nella sezione "Dati Generali", al fine di evitare di modificare questa struttura della fattura elettronica, l'Agenzia delle Entrate ha fornito in via interpretativa le seguenti istruzioni:

In considerazione del fatto che per una fattura elettronica veicolata attraverso lo SdI, quest'ultimo ne attesta inequivocabilmente e trasversalmente (all'emittente, al ricevente e all'Amministrazione finanziaria) la data (e l'orario) di avvenuta "trasmissione", è possibile assumere che la data riportata nel campo "Data" della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica sia sempre e comunque la data di effettuazione dell'operazione.

In pratica, la data di emissione del documento è sempre attestata dalla trasmissione allo SDI e pertanto non è necessaria alcuna indicazione materiale da parte dell'emittente della fattura di tale dato, mentre la **data di effettuazione dell'operazione** è quella che verrà indicata dallo stesso all'interno del campo "Data" della fattura elettronica.



Se questa "salomonica" soluzione può ritenersi soddisfacente con riferimento alla fatturazione "immediata" (o quasi!), non è stata ritenuta esauriente per la **fattura "differita"**.

Su tale ultima modalità di fatturazione, l'Agenzia delle Entrate nella menzionata circolare 14/E, pur ribadendo la possibilità della fatturazione differita di cui alla lettera a) dell'articolo 21, comma 4, del decreto IVA, precisando che:

«per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto» - la possibilità di emettere un'unica fattura (c.d. "differita"), recante il

dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello della loro effettuazione”,



ha specificato che è «*possibile indicare una sola data, ossia, per le fatture elettroniche via SdI, **quella dell'ultima operazione***».

Questa precisazione, ha creato un grande panico fra gli addetti ai lavori, che normalmente erano abituati ad indicare come data di effettuazione dell'operazione la data di "fine mese", indipendentemente dal fatto che alla fine del mese ci fosse stata o meno una operazione.

Così ad esempio, in virtù di 3 DDT emessi il 13, il 15 ed il 18 settembre 2019, la valorizzazione del campo "data" secondo le indicazioni della Circolare 14/E sarebbe dovuta avvenire con la data 18/09/2019, pur mantenendo la possibilità di emissione della fattura entro il 15 ottobre 2019.

Si noti che le preoccupazioni generate da tale affermazione, non erano legate ad un eventuale danno in tema di debenza di imposta, visto che resta l'imputabilità della stessa al mese di effettuazione dell'operazione, quindi settembre, bensì a difficoltà informatiche di indicazione come data di effettuazione dell'operazione, quella dell'ultima operazione che non sempre è un dato automaticamente desumibile: da qui il dubbio di un errore formale (o sostanziale) della fattura emessa, con conseguente potenziale sanzionabilità.

Con la risposta 389 del 24 settembre 2019, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'indicazione fornita nella circolare 14/E richiamata, di "*indicare una sola data, ossia, per le fatture elettroniche via SdI, quella dell'ultima operazione*", è come espressamente precisato, **una "possibilità" e non di un obbligo**, fermo restando che la data riportata nel relativo campo del *file* fattura, veicolato tramite SdI, sarà comunque **quella relativa al mese** in cui è stata effettuata una delle cessioni di beni/prestazioni di servizi ovvero in cui è stato pagato in tutto o in parte il relativo corrispettivo, che la fattura documenta.

Quindi, ad esempio, a fronte di più cessioni effettuate nel mese di settembre 2019, accompagnate dai relativi DDT (in ipotesi datati 10, 20 e 28 del mese), nel campo "data documento", a seconda dei casi, può essere indicato:

- a) un giorno qualsiasi tra il 28 settembre ed il 15 ottobre 2019 qualora la data di predisposizione sia contestuale a quella di invio allo SdI ("data emissione");
- b) la data di almeno una delle operazioni e, come chiarito nella circolare n. 14/E del 17 giugno 2019, preferibilmente «*la data dell'ultima operazione*» (nell'esempio formulato, 28 settembre 2019). **Come ipotizzato dall'istante è comunque possibile indicare convenzionalmente la data di fine mese (30 settembre 2019), rappresentativa del momento di esigibilità dell'imposta, fermo restando che la fattura potrà essere inviata allo SdI entro il 15 ottobre 2019.**

In pratica, l'Agenzia delle Entrate, con grande buon senso, attribuisce correttamente peso all'indicazione in fattura del mese in cui l'imposta è di fatto esigibile, prescindendo dalla data in cui si è materializzata l'ultima operazione documentata da DDT.

FATTURA DIFFERITA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI

La nota in commento, prendendo spunto dal quesito proposto dall'istante, fa un ulteriore importante esame di una facoltà poco utilizzata nella pratica commerciale e cioè della possibilità di emettere una "fattura differita" per prestazioni di servizi, chiarendo la portata di tale modalità di fatturazione.

Su tale aspetto viene osservato che l'effettuazione dell'operazione ai fini Iva di una prestazione di servizi, in via generale, si manifesta con il pagamento del prezzo, fermo restando il principio secondo il quale se viene emessa fattura anticipatamente al pagamento, la prestazione di servizio si considera effettuata limitatamente all'importo già fatturato.

A tale regola generale, ci sono poi una serie di deroghe legate a particolari tipologie di prestazioni, ad esempio quelle gratuite, il cui momento di effettuazione dell'operazione si identifica con la conclusione del servizio o se periodiche, con la maturazione del corrispettivo.

Ciò premesso, al di fuori dei casi derogatori, qualora venga emessa una fattura a fronte di più prestazioni di servizio rese nei confronti del medesimo soggetto in un determinato mese, ed il cui pagamento avviene dopo l'emissione della fattura, non è esatto parlare di fatturazione differita, bensì si è in presenza di una fattura che documenta più prestazioni rese nel mese, il cui momento impositivo (ossia quello nel quale la prestazione si considera effettuata e, di conseguenza, l'imposta si rende esigibile) coincide con l'emissione della fattura stessa, che costituisce anche la data da indicare nel relativo campo del *file*.

L'Agenzia delle Entrate riprende l'esempio proposto dall'istante, precisando:

- 10 settembre 2019 data emissione primo DDT di reso lavorato;
- 20 settembre 2019 data emissione secondo DDT di reso lavorato;
- 28 settembre 2019 data emissione terzo DDT di reso lavorato;
- 30 settembre 2019 compilazione fattura elettronica, esponendo, nel campo "data" della sezione "dati generali" del *file* fattura, lo stesso giorno (30 settembre 2019), con invio allo SdI entro i dodici successivi.

La relativa imposta confluisce nel calcolo della liquidazione di tale mese (settembre 2019).

Se la fattura viene emessa in una data diversa rileva sempre, ai fini dell'esigibilità, la data indicata nel documento.

Così, riprendendo l'esempio già formulato, nel caso di prestazioni rese il 10, 20 e 28 settembre 2019, se la fattura è compilata il 1° di ottobre, con trasmissione entro il 13 dello stesso mese (dodicesimo giorno successivo), la relativa imposta confluisce nella liquidazione di tale mese (ottobre 2019).

3) RISPOSTA 197 DEL18/06/2019: PERDITE SU CREDITI, TRATTAMENTO FISCALE SULLE PERDITE

Le perdite su crediti, sono deducibili se risultano da elementi **certi e precisi** e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'[articolo 182-bis](#) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o un piano attestato ai sensi dell'[articolo 67](#), terzo comma, lettera d), del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267omissis.....

Gli **elementi certi e precisi** sussistono:

- quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso (Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'[articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 gennaio 2009, n. 2](#), e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese).
- quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto.
- in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili.


Prima di passare ad analizzare i contenuti della risposta 197 sulla prescrizione, ci sembra utile fare alcune premesse di base ad ausilio dei soggetti meno addentratati alla materia.

DIFFERENZA FRA PERDITA E SVALUTAZIONE

Le svalutazioni fiscali, sono disciplinate dall'art. 106 del Tuir e si caratterizzano da un processo valutativo del redattore del Bilancio.

Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel [comma 1 dell'articolo 85](#), sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi.

La deduzione non è più ammessa quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.



Con la risposta 197, l'Agenzia delle Entrate ha esaminato un caso di **prescrizione** di crediti iscritti in Bilancio, per il quale l'istante richiedeva un parere in merito alla legittimità della relativa deducibilità.

Dall'esame del caso esposto, gli elementi che sono emersi, possono così sintetizzarsi:

- 1) Il credito risulta certamente prescritto in quanto non sono state poste in essere attività tali (raccomandate, fax o posta elettronica certificata) che possano aver interrotto la decorrenza;
- 2) La Società debitrice, risulta essere un cliente consolidato della Società e nel corso del duraturo rapporto, non sono mai state riscontrate anomalie sui pagamenti;
- 3) La società istante non ha attivato alcuna richiesta formale, privilegiando una attività di sollecito blanda, cercando di privilegiare i rapporti commerciali.

PRESCRIZIONE DEI CREDITI: principali regole

Ricordiamo che la prescrizione è disciplinata dall'art. 2946 e ss. del codice civile, il quale prescrive come **termine ordinario** di decorrenza, 10 anni.

Si prescrivono in 5 anni:

- Le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni;
- Gli interessi, e in generale, tutto ciò che si deve pagare periodicamente ad anno in termini più brevi;
- Le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro

Si prescrivono in 1 anno:

- Le provvigioni spettanti al mediatore (art. 2950 del c.c.)
- I corrispettivi di spedizione e trasporto nazionale – 18 mesi se il trasporto inizia o finisce al di fuori della UE
- Premi di assicurazione

La prescrizione a mente dell'art. 2934 del c.c. configura l'estinzione di un diritto, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. In pratica la prescrizione si compie solo se c'è inerzia da parte del titolare del diritto.

Ogni atto interruttivo, genera un nuovo periodo di prescrizione (art. 2945 del c.c.)

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Secondo l'Agenzia, per quanto riguarda la deducibilità delle perdite su crediti prescritti, la circolare 1° agosto 2013, n. 26 ha chiarito che: *“La prescrizione del diritto di esecuzione del credito iscritto nel bilancio del creditore (...) ha come effetto quello di cristallizzare la perdita emersa e di renderla definitiva”*. Il citato documento di prassi chiarisce altresì che: *“(…) resta salvo il potere dell'Amministrazione di contestare che l'inattività del creditore abbia corrisposto ad una effettiva volontà liberale”*.

Da quanto sopra esposto consegue che, in linea di principio, la **prescrizione del credito** rappresenta elemento **certo** e **preciso**, che consente ad un'impresa di dedurre la relativa perdita su crediti,

sempre che l'inattività del creditore non abbia corrisposto ad una effettiva volontà liberale, la quale dovrà essere desunta dagli specifici fatti e circostanze pertinenti al caso di specie.

L'Agenzia prosegue:

«la società istante, pur effettuando numerosi incontri e solleciti per l'incasso dei crediti insoluti, non ha posto in essere atti o comportamenti interruttivi della prescrizione, adducendo come motivazione la circostanza di privilegiare il mantenimento dei rapporti commerciali basati su una "gestione informale" direttamente da parte del sig. (...), in considerazione delle prassi di mercato in (...), Paese nel quale si attribuisce valore a un approccio fiduciario.

Tale comportamento inattivo ha difatti comportato la sopraggiunta prescrizione dei crediti vantati. L'istante ha, infatti, confermato che *"non ha adottato, in forma scritta, (i.e. via raccomandata a.r., fax o posta elettronica certificata) comportamenti rilevanti ai fini dell'interruzione della prescrizione nei confronti delle società debtrici"*.

Alla luce delle predette circostanze dello specifico caso in esame, non può escludersi che **il comportamento di inattività dell'istante nella riscossione dei crediti scaduti corrisponda a una volontà liberale, tale da comportare l'indeducibilità ai sensi dell'articolo 101, comma 5, del TUIR.**

CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLE CONCLUSIONI CUI GIUNGE L'AGENZIA

Le conclusioni cui giunge l'Agenzia, non si ritengono condivisibili in quanto se ci fosse stato qualsiasi atto interruttivo, la prescrizione non si sarebbe compiuta.

In pratica la prescrizione presuppone sempre una volontaria inerzia del titolare del diritto per il periodo previsto dal codice civile e avallare le conclusioni dell'Agenzia significherebbe associare la volontarietà dell'inerzia (che c'è sempre) ad un atto di liberalità e quindi ad una indeducibilità automatica.

Fra l'altro la conclusione cui giunge l'Amministrazione Finanziaria sembra essere anche in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, che con sentenze n. 18237/2012 e n. 27296/2014 della Suprema Corte di Cassazione, ha affermato che ai fini della prova della definitività della perdita, non è richiesta la dimostrazione che il creditore si sia attivato per esigere il suo credito né che ne sia stata giudizialmente accertata l'insolvenza.

IL DIRETTORE
Rag. Giuseppe Battistello

